



Nel Nome di Dio.

Correndo l'anno del Signore mille sette-
cento novantacinque l'Indice 130, in giorno di Mercoledì,
li undici del mese di Febbrajo, nella Città di Trento, Contada
di S. Pietro, ed in una stanza del secondo piano della Casa
pubblica abitazione di me Not. alla presenza del sig. Di Gian
Albano Gambardi Padre di me Not., e di Valentino quondam
Sino Bottolotti di qui Amarij cogniti, e specialmente a quest
atto chiamati, e pregati.

Nel qual luogo personalmente trovandosi il Not. sig. Giovanni
quondam Andrea de Praveli Not. del Sac. Rom. Imp., e Patrij
di Trento, facendo a nome proprio, e de suoi Figli Eredi per
titolo di locazione perpetua da rinnovarsi nello stesso modo
in capo d'ogni decimonofo anno sotto pena della caducità
colla presentazione d'una libbra di Pepe intero secondo l'
uso, e la consuetudine di simili locazioni perpetuali, e
condizioni solide stipolarsi nelle medesime, col bacio del
la mano, e per una libbra di Pepe effettivamente, e legi-
ttimamente investito il Dno Bueo figlio del sig. Tommaso
Garbani di Vegano già separato dal Padre, e da se solo quel
capo di famiglia regolandosi, anzi col consenso paterno,
come da biglietto qui presentato da registrarsi & che qui padre
per se, e suoi Eredi ha fatto istanza di avere questa loca-
zione perpetua, l'ha accettata nominatamente -

presso d'una arativa vignata, ed in parte ostiva con morari, e Figli
ri entravi della quantità d'un. Staro quarte due, passì venti
sette posta nelle piazze di Vegano, luogo detto al Crocchio,
alla quale confina a matto la strada comune, gli Eredi di
Gio. Chemelli, e Nicolò Leonardi, in di la strada e l'
l'infinito luogo alla Contarata, sena e quondam Agostino
Menigui, ed in parte il Comune, salvo;

2^a Altra amativa e vignata con poco d'orto, e Bosco della
quantità rispetto all' amativo vignato, ed ortivo di Stora due, pass
due, e rispetto al Bosco di Stora uno, quante tre, posta nelle
pogge antedette, luogo detto = alla Fontana = alla quale con
fina a mattina la strada comune, 1/2 di, e sera il Comune di
Fravaggio, e fine l' antedetto Agostino Benigni, ed in parte
il S. luogo = al Croc. Salvo.

3^a Altra lega di terra amativa della quantità di fiera tre
passi due, posta nelle predette pogge in luogo detto = al
Cajdos = in Narano = alla quale confina a mattina con il S. luogo
Sari 1/2 di Eredi Capelli; sera il Conduttore col livello
di S. Valentino, fine il S. Antonio Benigni Salvo, e
come meglio dalle vecchie Investiture, alle quali, caso
Esser averle, tenerle, possederle, e poterne disporre perpetua
mente a suo piacere, e de suoi Eredi, rispetto però sola
mente all' utile, e Salvo sempre le ragioni, ed il diretto do
minio a favore della nob. Parte Locatrice, promettendo
esso S. S. Gio: Pravelli Locatore ad esso Conduttore per
Stipule ed accetta per se e suoi Eredi la evagione, e legit
tima difesa delle cose locate, rispetto però solamente al
diretto Dominio secondo la disposizione della legge: ratifican
do tutte, e singole le cose nel pred. istrumento contenute
ed obbligandosi a non contravvenire ne per se, ne per altri
per qualunque ragione, o causa de jure, o de facto, sotto
pena di rifare danni, e spese in giudizio e fuori, sotto
l' obbligazione di tutti i suoi beni pred. e futuri.
E ciò ha fatto, perchè all' incontro esso S. S. Garbani Condit
tore per se, e suoi Eredi, obbligando a tal fine tutti i propri
beni pred. e venturi colla Clau del Conto in forma
ha promesso al prefatto S. S. Locatore per se e suoi E
redi stipulante ed accettante di ben coltivare, migliorare
e non deteriorare le cose locate, ed ogni anno nella Festa
di S. Michele, o dentro la sua octave al medesimo S. S.
S. S. Locatore, suoi Eredi, o loro legittimi amministratori,
agenti, ed Esattori, che di tempo faranno, numerare, e paga
re in pronti effettivi contanti a titolo di livello, ed di

censo perpetuo la somma di troni quarantanove, e mezzo, cioè
49½ di buona moneta.

È tutto questo coi patti, e condizioni solite stipularsi nelle
locazioni perpetue del Mercato vecchio di Trento, le quali
principalmente sono le seguenti. I. Che se dal Conduttore, o suoi
Eredi non venisse pagato nel primo anno il livello, sia egli tenuto
prestare duplicato, e non pagandolo nel secondo anno si redi-
plichi lo stesso livello, il quale si debba tri-duplicare, se
per un intero triennio non fosse stato pagato. II. Che
inoltre, ed in tal caso della cessazione del pagamento per
il corso di tre anni continui il Conduttore, o li suoi Eredi
decada, e decadano ipso facto da ogni ragione dell'utile do-
minio, e dei miglioramenti delle cose locate, le quali deb-
bano ipso jure devolversi insieme con li miglioramenti me-
desimi a favore della nob. Parte locatrice di maniera, che
si consolidi l'utile col diretto dominio. III. E che nulladi-
meno sia tenuto il Conduttore, o i suoi Eredi al pagamen-
to di tutti i livelli non pagati coi doppij, tri-doppij, e tri-dop-
pij sopra gli altri loro beni mobili, ed immobili, quali perciò
quivi a questo fine rimangano, e s'intendano espressamen-
te obbligati. IV. E che sotto pena della caducità, e devo-
luzione non sia lecito al Conduttore, o ai suoi Eredi di
vendere, o in qualsivisia modo alienare l'utile dominio, ed
i miglioramenti senza la licenza in iscritto della nob. Parte
locatrice, quale volendo comprare tale utile dominio, e
miglioramenti, debba averlo per venti soldi di quanto potesse
il Conduttore conseguire da altri; ed in caso, che il Padrone
del diretto non volesse entrare nell'acquisto, o lasciasse pos-
sare quindici giorni dopo la esibizione legitimamente fat-
tagli a deliberare, allora sarà lecito al Conduttore, o ali-
enazione della cosa locata a chi vorranno, con questo pe-
ro; che non la facciano a persone citate dalla legge,
o inhabili a pagare il livello, e che per ogni nuova Inves-
tigatura si debba presentare al Padrone del diretto una libbra
di fepe. Per la osservanza dei quali patti, e condizioni

si obbligano due Conduttori a nome proprio e dei suoi eredi
sugli suoi beni presenti, futuri, colla clausa del Costo in
spazio, con ogni

Segue l'enonziatochelato.

Vespano 28 Genno 1795

Io sottoscritto accosento, admetto, fauro dispotico mio figlio
portalo di poter rinovare la Investitura del Livello col
Nob. Sig. Mavelli di Trento delli suoi luoghi giacenti qui
in Vespano, e in confermazione di quanto sopra mi
fatto scritto, e qui a piedi appanço il mio domestico sigillo

ed in fede Tommaso Garban (L.S.)

(L.S.)

Ego Francisco Albano Lamberti
de Vespano Notaj Collegi Civij et Cancellij
Napulij, inidenti, permissi omnibus, et hujusmodi
meo Protocollo, estis alienis fideli tamen mane desumptis
partedij, et concordatis interis, eaque rap spui et
pube idoneum appad d. R. V. M. ~~.....~~